

DELIBERA /60/CS/19/CRL del 20/06/2019
RETTIFICA DELIBERA /47/CS/19/CRL del 21.5.2019
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
M. DE BIASE/ WIND TRE XXX/TISCALI ITALIA XXX/TIM XXX
(LAZIO/D/541/2016)

IL COMMISSARIO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018.

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

RICHIAMATA la Delibera n.47/CS/19/CRL del 21.5.2019, nelle cui motivazioni (*sub* 4.2, pag.8) riconosceva a carico di Tiscali Italia Spa il pagamento di un indennizzo ai sensi dell’art.8, comma 1 Allegato A del 73/11/CONS per un importo di Euro 1.230,00; e così, analogamente, il dispositivo all’art.2, ne ordinava la liquidazione;

CONSTATATA la presenza di un errore di calcolo nella determinazione dell’importo complessivo dell’indennizzo ottenuto mediante applicazione del parametro indennizzatorio di cui al predetto art.8.1 per i periodi di disservizio ivi considerati;

RITENUTO pertanto necessario, nell’esercizio del proprio potere di autotutela ai sensi dell’art.21 *octies*, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., procedere alla rettifica del calcolo dell’indennizzo moltiplicando il corretto parametro di Euro 5,00 giornalieri, per il numero dei giorni interessati dal disservizio.

DELIBERA

La rettifica della motivazione e del dispositivo della Delibera n.47/CS/19/CRL del 21 maggio 2019, come sotto indicato :

1. al paragrafo 4.2, pag.8 secondo cpv, l’importo di “Euro 1.230,00” è sostituito con “Euro 615,00”;

2. all'art.2 del dispositivo, pag.10, l'importo di "euro € 1.230,00" è sostituito con quello di "euro 615,00".
3. conferma altresì, quanto disposto con la delibera n.47/CS/19/CRL del 21 maggio 2019 per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 20 giugno 2019

Il Commissario straordinario

Claudio Lecce

Il Direttore

Vincenzo Ialongo

F.TO